CAMERA DEI DEPUTATI N. 3048-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **BADALONI MARIA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CIASCA

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1957 (*Stampato n. 1972*)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 luglio 1957

—

Istituzione di una scuola magistrale in Rionero in Vulture (Potenza)

Presentata alla Presidenza il 12 dicembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente legge sottopone all'approvazione della Camera la istituzione di una scuola magistrale nella provincia di Potenza e precisamente a Rionero in Vulture.

Le scuole magistrali, funzionanti a norma del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, e del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, hanno lo scopo di formare le insegnanti per le scuole di grado preparatorio (asili, giardini d'infanzia, scuole materne) e adempiono al loro compito con corso di studi triennale al quale si accede con la licenza della scuola media o con un titolo equipollente.

Non occorre certo illustrare la importanza della preparazione delle maestre a cui si affida l'educazione pre-scolastica. Le scuole per la prima infanzia, che pure hanno per natura un considerevole compito assistenziale, si avviano ad essere sempre più istituti di educazione. La loro funzione precipua e lo sviluppo che esse debbono prendere per soddisfare le esigenze delle famiglie italiane, pongono in evidenza la necessità di un personale insegnante debitamente preparato.

Particolare bisogno di scuole materne e di personale debitamente preparato si avverte nel Mezzogiorno d'Italia. Attualmente nelle

quattro regioni meridionali della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, funzionano 5 scuole magistrali e precisamente una scuola statale a Marcianise (Napoli) e una pareggiata a Napoli, una scuola pareggiata a Catanzaro, una pareggiata a Bari e una statale a Matera.

Nella provincia di Potenza non esiste alcuna scuola magistrale, né si può pensare che la scuola di Matera possa ricevere la popolazione scolastica della provincia di Potenza, a causa delle difficili vie di comunicazione tra le due province, che rendono impossibili i viaggi giornalieri. Sembra quindi assai opportuna la istituzione di una scuola magistrale nella provincia di Potenza e pure opportuna appare la scelta del comune di Rionero in Vulture. Detto comune ha una popolazione di 13.075 abitanti, è facilmente raggiungibile da numerosi popolosi comuni ed ha attualmente, oltre le scuole elementari, una scuola media e una scuola secondaria di avviamento professionale.

Il primo articolo della legge prevede, dunque, la istituzione di una scuola magistrale statale in Rionero in Vulture, e il secondo articolo dispone la copertura della spesa necessaria.

La legge è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica riunita in sede deliberante. La VI Commissione della Camera, nell'esprimere in sede referente il parere favorevole, ha proposto un emendamento all'articolo 2, chiedendo che per gli anni successivi al 1957/58 si provveda alla spesa mediante stanziamento nello specifico capitolo di bilancio.

La VI Commissione confida che la Camera voglia approvare la proposta di legge con l'emendamento suggerito.

BADALONI MARIA, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È istituita in Rionero in Vulture (Potenza), a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, una scuola magistrale per la formazione delle insegnanti nelle scuole materne, in aggiunta alle sei scuole magistrali previste dall'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286.

ART. 2.

Alla spesa necessaria per il funzionamento della scuola sarà provveduto, per l'anno scolastico 1957-58, con i fondi già stanziati nel capitolo 63 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58, e per gli anni successivi mediante riduzione del corrispondente capitolo.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Alla spesa necessaria per il funzionamento della scuola sarà provveduto, per l'anno scolastico 1957-58 con i fondi già stanziati nel capitolo 63 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58, e per gli anni successivi mediante stanziamento nello specifico capitolo di bilancio.